



Associazione  
Italiana  
Editori



Una storia  
che guarda  
al futuro

---

# Comunicare i dati sui diritti:

Tecnologie blockchain e le sfide della  
nuova direttiva diritto d'autore

---

Piero Attanasio

[piero.attanasio@aie.it](mailto:piero.attanasio@aie.it)



La tecnologia blockchain e il diritto d'autore:



Miraggio o Realtà?

Roma, 19 Giugno 2019

Sala Spadolini

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Proporrò domande, più che risposte, ...

... partendo da ciò che sappiamo,...

*Parte I - Le attività AIE di S&D nelle tecnologie per la gestione dei dati sui diritti d'autore*

... analizzando le sfide che abbiamo davanti...

*Parte II - I casi d'uso suggeriti dalla Direttiva sul Diritto d'autore nel mercato unico digitale*

... per arrivare alla domanda iniziale: parliamo di realtà o di miraggi?

*Conclusioni (molto provvisorie)*



Associazione  
Italiana  
Editori



Una storia  
che guarda  
al futuro

È l'associazione italiana degli editori di libri, riviste scientifiche e prodotti e servizi editoriali digitali

Fondata nel 1869

È attiva da 150 anni

*(salvo il periodo in cui è stata  
sciolta dal Fascismo)*



Ha un gruppo di ricerca e sviluppo leader in Europa su

- standard editoriali
- tecnologie per la gestione dei dati sui diritti d'autore
- accessibilità dei libri

Paola Mazzucchi, Cristina Mussinelli, Giulia Marangoni, Marco Negri,  
Maria Loi, Danilo Ferrando, Jehu Njikonga, Elisa Molinari, Paola  
Arreghini, Francesca Guadagno, Denise Nobili, Francesca Cavicchi

[www.aie.it](http://www.aie.it)

[www.ardito-project.eu](http://www.ardito-project.eu)

[www.fondazionelia.org](http://www.fondazionelia.org)

[info@aie.it](mailto:info@aie.it)

### Ricerca pro-competitiva per una gestione dei dati sui diritti

- 1) **indipendente** dalla gestione dei diritti
- 2) basata su **standard** per l'identificazione, la comunicazione e la descrizione di tutte le componenti delle transazioni
- 3) e su soluzioni **neutrali** rispetto ai modelli di business  
*commerciale o non-profit, licenze collettive o individuali, ad abbonamento o pay per use o gratuite)*  
e del tipo di contenuto  
*(testo, immagine, audio-video, musica, ecc.)*
- 4) in cui i dati restino **distribuiti**

The answer to the machine is in the machine

C. Clark, In The Future of Copyright in the Digital Environment (a cura di P. Bernt Hugenholtz), 1996



Prime riflessioni

Google BRR  
ARROW

Big Idea for the European Digital Agenda



2006		2008		2010		2013	2014	2015		2017		2019
------	--	------	--	------	--	------	------	------	--	------	--	------

Far capire alle macchine quel che scrivono gli avvocati

## Lezioni apprese. I registri possono servire?

In USA, il Copyright Registry non ha dato alcun vantaggio nell'affrontare il problema delle opere orfane

Sono necessarie informazioni dinamiche

La quantità di opere interessate non è gestibile da registri centralizzati

Una procedura semplice:  
chiedo il permesso all'autore  
che me lo concede



Immagini tratte dal bel video  
divulgativo del  
**Copyright Hub**

[www.copyrighthub.org/about/](http://www.copyrighthub.org/about/)

Diventa complicata  
se non è facile trovare l'autore



### Art. 8. Legge autore italiana

«**1. È reputato autore dell'opera**, salvo prova contraria **chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso**, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa.

**2. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale**, che siano notoriamente conosciuti come **equivalenti al nome vero.**»

Un banca dati di libri in commercio ha di fatto funzioni di *copyright registry*?

La Direttiva Opere Orfane la cita come fonte rilevante ai fini dell'individuazione dei titolari dei diritti

Fornisce indicazioni in più, giacché il nome dell'editore è anch'esso rilevante

Consente e necessita elaborazioni (es.: *clustering delle edizioni di una stessa opera*)


Ma cosa succede se pseudonimi, nomi d'arte ecc. in Internet diventano la regola invece dell'eccezione?

Si può pensare a registri che non siano distribuiti?



Data un'opera, per descrivere un uso oggetto di un diritto occorre definire:  
*What, Who, Where, When and Why* (credits to Mark Bide)

Un contratto è per questo complesso e non facile da tradurre in linguaggio macchina  
Per questo si reclamano spesso eccezioni al diritto d'autore, al più remunerate



## Spazio per un «e-copyright movement»

L' *e-copyright symbol* risponde all'esigenza di rendere azionabile in rete il simbolo ©

«Tutti i diritti riservati» non dice nulla su come gestirli

Le licenze Creative Commons sono un primo passo

Conciliano linguaggio giuridico, divulgazione e linguaggio macchina

L'*e-copyright symbol* generalizza il concetto

L'*e-copyright movement* vuole affermare l'idea che **gestire il diritto d'autore può essere semplice**

Grazie alle tecnologie



Immagine tratte dal bel video divulgativo del  
**Copyright Hub**

[www.copyrighthub.org/about/](http://www.copyrighthub.org/about/)

**La Direttiva  
«Copyright and DSM»  
e la gestione dei dati sui diritti**

## 5 ambiti in cui vi sono nuove sfide sulla comunicazione dei diritti

Quattro casi in cui è esplicitamente previsto un problema (al momento irrisolto) di comunicazione:

1. Riserva dei diritti per applicazioni TDM non a fini di ricerca
2. Licenze per l'illustrazione dell'insegnamento
3. Gestione delle licenze (e relativi opt out) sulle opere fuori commercio
4. Altre licenze alla piattaforme social e *notice and stay down*

Un caso in cui è implicito

5. Licenze su contenuti giornalistici

# 1. Da titolari dei diritti a utilizzatori: riserva per TDM non a scopi di ricerca

## Articolo 4 - Eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati

3. L'eccezione o la limitazione di cui al paragrafo 1 si applica a condizione che l'utilizzo delle opere e di altri materiali di cui a tale paragrafo non sia stato **espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online.**

## Article 4 - Exception or limitation for text and data mining

3. The exception or limitation provided for in paragraph 1 shall apply on condition that the use of works and other subject matter referred to in that paragraph has not been **expressly reserved by their rightholders in an appropriate manner, such as machine readable means in the case of content made publicly available online.**

## 2. Da titolari dei diritti a scuole e università su licenze per l'illustrazione dell'insegnamento

### Articolo 5 - Utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere

2. (...) gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione (...) non si applichi (...) ove siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 (...).

Gli Stati membri che decidono di avvalersi del primo comma del presente paragrafo adottano le misure necessarie a garantire che le licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo **siano adeguatamente disponibili e visibili per gli istituti di istruzione.**

### Article 5 - Use of works and other subject matter in digital and cross-border teaching activities

2. (...) Member States may provide that the exception (...) does not apply (...) to the extent that suitable licences authorising the acts referred to in paragraph 1 (...) are easily available on the market.

Member States that decide to avail of the first subparagraph of this paragraph shall take the necessary measures to ensure that the licences authorising the acts referred to in paragraph 1 of this Article are **available and visible in an appropriate manner for educational establishments.**

### 3. Flussi complessi tra titolari di diritti, utilizzatori, CMO e EUIPO sulle opere fuori commercio

#### CAPO 1 - Opere fuori commercio e altri materiali

**Art. 8(4).** Gli Stati membri dispongono che tutti **i titolari dei diritti possano, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, escludere le loro opere** (...) dal meccanismo di concessione delle licenze (...).


**Art. 10(1).** Gli Stati membri provvedono a che **le informazioni** [su istituti culturali, CMO, autorità pubbliche] pertinenti ai fini dell'identificazione delle opere (...) come pure **le informazioni** circa le possibilità [di opt out] e (...) **le informazioni** sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi **siano rese accessibili in modo permanente, semplice ed efficace in un portale unico online** (...).

#### Article 4 - Exception or limitation for text and data mining

**Art. 8(4).** 4. Member States shall provide that all rightholders **may, at any time, easily and effectively, exclude their works** (...) from the licensing mechanism (...).

**Art. 10(1).** 1. Member States shall ensure that **information** from cultural (...) institutions, CMOs or relevant public authorities, for the purposes of the identification of the out-of-commerce works (...), as well as **information** about the [opt out] options and (...) **information** on the parties to the licence, the territories covered and the uses, **is made permanently, easily and effectively accessible on a public single online portal**

# Complessità dei flussi informativi nel caso delle licenze sui fuori commercio



## 4. Comunicazioni tra titolari dei diritti a piattaforme

### Articolo 17 - Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

4. Qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, [le piattaforme] sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico (...) a meno che non dimostrino di:

- a) **aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione**, e
- b) aver compiuto (...) i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili **opere (...) per [le] quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti**;

### Article 17 - Use of protected content by online content-sharing service providers

4. If no authorisation is granted [platforms] shall be liable for unauthorised acts of communication to the public (...) unless [they] demonstrate that they have:

- a) **made best efforts to obtain an authorisation**, and
- a) made (...) best efforts to ensure the unavailability of specific **works (...) for which the rightholders have provided [them] with the relevant and necessary information**;

La Direttiva interviene in un ambito dove convivono realtà diverse:

- Licenze individuali da parte di singoli editori o piattaforme (cfr. [www.pandoracampus.it](http://www.pandoracampus.it))
- Licenze collettive, diverse in ciascun paese, spesso per tipologie diverse di opere
- Licenze individuali gratuite, formalizzate come Creative commons o diverse

Le tipologie di opere coinvolte possono essere molteplici

Quali «registri» possono contenere tutte queste informazioni per garantire la «visibilità» delle licenze a livello europeo, richiesta dalla Direttiva?

Come evitare che differenze nel recepimento aumentino la frammentazione del mercato invece di andare verso il mercato unico?

*Dobbiamo inventare una nuova saggezza per una nuova epoca. Nel frattempo, se vogliamo veramente fare qualcosa di buono, dobbiamo apparire eterodossi, importuni, pericolosi, ribelli nei confronti di chi ci ha preceduto.*

**J.M. Keynes, Sono un liberale?, 1925**

*We have to invent new wisdom for a new age. And in the meantime we must, if we are to do any good, appear unorthodox, troublesome, dangerous, disobedient to them that begat us.*

**J.M. Keynes, Am I a Liberal?,**

The Nation & Athenaeum, 1925, Part I (August 8, pp. 563-4) and Part II (August 15, pp. 587-8)

**Grazie**

**Piero Attanasio**  
**piero.attanasio@aie.it**